



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE  
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della  
SEZIONE SECONDA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 2.2.2024

**Ruolo** n. 6 (n. 44841/2023 R.G.)

**Ricorrente:** omissis

**Ricorre contro:** Ordinanza del Tribunale del Riesame di omissis del 21.9.2023

**Sequestro probatorio- Omessa Valutazione degli elementi prodotti dalla difesa  
in relazione al fumus- Violazione dell'articolo 324 comma 7 cpp- Infondatezza**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione dell'articolo 324 comma 7 cpp per l'omessa valutazione degli elementi adottati dalla difesa.

La difesa, in particolare, si duole del fatto che il collegio non abbia fatto alcuna menzione dell'elaborato peritale prodotto unitamente alla memoria difensiva, basando la propria decisione esclusivamente sugli elementi sottesi al verbale di sequestro, alla successiva convalida ed ai primi atti di indagine, così sottraendosi al necessario confronto con le allegazioni di avverso contenuto.

Il ricorso è infondato.

In relazione al fumus del reato ipotizzato la decisione risulta effettivamente ancorata alla valorizzazione dei soli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero.

La giurisprudenza menzionata all'interno del ricorso, secondo cui è necessario che in sede di riesame il controllo sia esteso, con riferimento al fumus, alla valutazione degli elementi forniti dalla difesa, va limitata al sequestro preventivo e non può essere applicata al sequestro probatorio, nel quale il vincolo persegue non finalità cautelare, bensì di accertamento.

In particolare, per il sequestro probatorio è necessario che sia individuabile in astratto il fumus del reato, non nella prospettiva della contestazione da svolgere nell'ambito di un successivo giudizio, bensì quale punto di giustificazione per la configurabilità del nesso di pertinenzialità con la res, quale elemento giustificativo dello svolgimento di accertamenti finalizzati all'effettivo accertamento della condotta criminosa.

Nel caso di specie il Tribunale ha basato il giudizio sul fumus sulle consulenze espletate e sulla documentazione versata in atti e su queste basi, anche in vista di ulteriori accertamenti, ha disposto la conferma del sequestro probatorio pur limitando a tre paia di scarpe

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 18 dicembre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL  
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**